

Verbale n° 16 / 2020

L'anno duemilaventis addì 13 del mese di Maggio, alle ore 9,00 in prima convocazione, nei locali del Palazzo Comunale si è riunita la IV C.C.P. a seguito nota di convocazione prot. n. 10848 del 11.05.2020 contenente il seguente o.d.g: 1) Regolamento su aree pubbliche dei chioschi - proiezione dei chioschi. 2) Regolamento sull'area artigianale. 3) Tariffe ed eventuali. Alle ore 9,00 sono presenti: il Presidente della Commissione Vincenzo Nigemi, i Componenti Vincenzo Giardino, Vincenzo Quato. Il Presidente Nigemi constatata la presenza del numero legale, dichiara aperte le sedute. La Commissione inizia i lavori, discutendo sull'elaborazione dei successivi articoli e dopo ampio dibattito inizia a formulare l'art. 27 chiamandolo "Caratteristiche dei siti per installazione delle pergole tipo tendido" e l'art. 28 "Caratteristiche dei chioschi" e dopo averli redatti li allega qui di seguito:

Art. 27

Caratteristiche dei siti per installazione delle pergole tipo "tendido".

1. Le pergole tipo a "tendido" possono essere installate a servizio dei pubblici esercizi e dei chioschi nel rispetto delle prescrizioni dettate dal precedente art. 26 e dall'allegato B.

Art. 28

Caratteristiche dei chioschi

1. I chioschi dovranno:

- a) essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste nel presente Regolamento di cui all'allegato B;
- b) avere caratteristiche estetiche che non contrastino con l'ambiente ed il paesaggio;
- c) avere superficie complessiva chiusa di max mq 25 (venticinque) escluso bagni e antibagno nel rispetto degli adempimenti igienico-sanitari vigenti;
- d) avere al proprio interno i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o di condizionamento,

onde evitare modifiche od aggiunte alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio del provvedimento autorizzatorio.

La Commissione continua nei lavori, proseguendo con gli artt. successivi, l'art. 29 denominandolo "Provvedimenti autorizzatori per la costruzione e per l'avvio dell'attività dei chioschi" e l'art. 30 denominandolo "Concessione del suolo pubblico" e dopo averli formulati li allega qui di seguito al seguente verbale

Art. 29

Provvedimenti autorizzatori per la costruzione e per l'avvio dell'attività dei chioschi

1. L'installazione, modifica, ampliamento dei chioschi di cui al titolo I è soggetta ad autorizzazione edilizia o DIA ed in caso di attività produttive di cui al DPR 447/98, a provvedimento conclusivo dello Sportello unico attività produttive- SUAP- del Comune. Le procedure fanno riferimento alle specifiche normative.

Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione minima:

- a) dichiarazione di impegno ad osservare, nella costruzione, la completa aderenza dell'opera al progetto presentato;
- b) progetto in triplice copia in scala max 1:100, comprensiva di relazione tecnica descrittiva, sottoscritto dall'istante e dal progettista abilitato, indicante l'ubicazione, la tipologia, le dimensioni e la coloritura del manufatto.

Devono, inoltre, essere indicate le distanze da immobili circostanti, alberature, strade;

- c) documentazioni fotografiche dell'ambiente interessato;
- d) dichiarazioni e/o attestazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

2. L'installazione, modifica, ampliamento delle strutture temporanee di cui al titolo II è soggetta ad autorizzazione del responsabile del Settore tecnico comunale, previo parere del servizio di polizia municipale e del servizio commercio comunale, salvo altri pareri di legge.

Art. 30

Concessione del suolo pubblico

La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuale in due rate semestrali per i chioschi, nonché della tassa di occupazione del suolo pubblico sia per i chioschi che per le strutture temporanee, come stabilito dagli art. nn. 9 e 21, da corrispondersi anticipatamente presso la tesoreria comunale nei termini e nelle modalità che saranno comunicate all'interessato. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza nonché nei casi di concessione di proroga, la struttura dovrà essere rimossa.

2. Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'istallazione del manufatto.

3. L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione con preavviso di trenta giorni per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene o decoro urbano.

4. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota già versata afferente il periodo di mancata occupazione.

5. Si determina la decadenza della concessione di diritto in caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, nel caso di sublocazione abusiva, di mutamento di destinazione d'uso della struttura o di modifiche non autorizzate.

6. E' sempre fatta salva la possibilità di revocare la concessione di suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora le stesse strutture comportino problemi per la circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili o, ancora, contrastino con esigenze di decoro urbano ed ambientale, e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

7. Nel caso in cui il concessionario non dovesse rispettare il pagamento anticipato del canone previsto, gli verrà revocata la concessione con ordine perentorio di lasciare libera l'area concessa nel termine di trenta giorni. In caso di inottemperanza interverrà il comune con spese a carico del concessionario.

8. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

Alle ore 11,00 la Commissione chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
[Signature]

Il Concessionario
[Signature]

Il Presidente
[Signature]